

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 028/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 263/CGF – RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2013**

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LJAJIC ADEM SEGUITO GARA FIORENTINA/ROMA DEL 4.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 203 del 5.5.2013)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Fiorentina/Milan, disputato in data 5 maggio 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Adem Ljajic la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver, *“al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un epiteto insultante”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la ACF Fiorentina S.p.A., la quale sostiene che non vi sarebbe prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’epiteto in questione sia stato pronunciato dal Sig. Ljajic e sia stato rivolto da quest’ultimo all’Arbitro. La Società assume, invero, che l’Arbitro, avendo sentito alle sue spalle proferire l’espressione sanzionata, complice anche la confusione, non avrebbe potuto vedere il Sig. Ljajic pronunciare tale frase, con la conseguenza che non sarebbe possibile ricondurre con certezza il predetto epiteto al calciatore in questione.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 7 maggio 2013, è presente il calciatore Sig. Ljajic e , per la Società, l’Avv. Galli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, ha ritenuto opportuno, al fine di chiarire la dinamica dell’accaduto, ascoltare l’Arbitro, il quale ha confermato quanto riportato nel proprio referto, dicendosi sicuro che l’espressione insultante in questione fosse stata rivolta dal Sig. Ljajic inequivocabilmente a lui. La Corte ha, altresì, appreso dal medesimo Direttore di gara che anche l’Arbitro addizionale, Sig. Bergonzi, gli ha riferito di aver sentito il Sig. Ljajic pronunciare la frase in questione in direzione del Direttore di gara stesso. In virtù di quanto appena rilevato, la Corte ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti del Sig. Ljajic, in considerazione del carattere particolarmente ingiurioso dell’espressione pronunciata da quest’ultimo, deve essere ritenuta congrua.

Per questi motivi la C.G.F., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. VOLTA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA EMPOLI/CESENA DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 29.4.2013)

Il signor Massimo Volta, tesserato della A.C. Cesena S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 99 del 29 aprile 2013, con il quale è stato inflitto al reclamante la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a seguito della gara Empoli F.C. S.p.A./A.C. Cesena S.p.A. del 28 aprile 2013 *"per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, con violenza, colpito un avversario con un calcio"*.

Il reclamante ha chiesto nel ricorso presentato la riduzione della sanzione inflitta.

In particolare, il reclamante eccepisce che la condotta tenuta non dovrebbe essere punita quale condotta violenta, ma quale condotta antisportiva, qualificando il proprio gesto come "sgambetto" e non come "calcio".

Infatti, sostiene il reclamante, la condotta descritta si svolgeva durante una fase di gioco e senza produrre conseguenze a danno dell'avversario, il quale si rialzava e proseguiva la gara senza alcun bisogno di intervento medico.

A sostegno delle proprie motivazioni, riporta altri casi analoghi, valutati con minore severità in considerazione del fatto che la squalifica per più giornate deve sostanziarsi non nel mero dato oggettivo di "pallone lontano/vicino dal luogo del contatto", ma nell'assoluta ed evidente disfunzionalità tra la condotta incriminata e qualsiasi finalità agonistica, non ristretta al solo controllo immediato del pallone.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti e sentito il Direttore di Gara, ritenuto che la condotta in questione si è concretizzata in un "colpire un avversario con un calcio" e non in uno sgambetto, qualificando tale gesto come atto violento così come refertato e confermato dall'Arbitro, respinge il reclamo proposto.

Per questi motivi la C.G.F., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Volta Massimo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO CALC. PINILLA FERRERA MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/UDINESE DEL 27.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 198 del 29.4.2013)

In data 27 aprile 2013 presso il campo sportivo "Nereo Rocco" di Udine, si è svolta la partita Cagliari/Udinese valida per il Campionato Nazionale LNP di Serie A, incontro della quindicesima giornata di ritorno.

Verso il termine dell'incontro –ovvero al 49' del secondo tempo- come riportato nel referto arbitrale *"al 49' del secondo tempo il n. 51 Pinilla Maurizio (Cagliari) a distanza di gioco colpiva il diretto avversario con una gomitata sulla schiena il diretto avversario non procurando a questi danni apparenti"*.

Il Giudice Sportivo ha, pertanto, comminato al giocatore Pinilla la sanzione sopra citata in epigrafe.

Il calciatore Pinilla Ferrara Maurizio ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo che il Giudice Sportivo, non abbia applicato correttamente il Codice di Giustizia Sportiva

comminando la squalifica irrogata al calciatore Pinilla Mauricio, in quanto fondata su un non corretto inquadramento della fattispecie.

Tale sanzione viene dichiarata erronea ed eccessiva in quanto, il gesto e la relativa condotta del calciatore, e il gesto per cui è stato sanzionato il Pinilla non possa essere annoverata quale violenta ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. e deve ritenersi meramente frutto dell'agonismo sportivo e dello svolgimento dell'azione di gioco.

La reclamante segnala, inoltre, l'assoluta mancanza di volontà lesiva, come confermato dalla inesistenza del benché minimo pregiudizio a scapito dell'avversario di gioco.

In definitiva l'azione contestata viene descritta come non imputabile a fatto di violenza e nè comunque violento e pertanto meritevole, in via principale, di 1 sola giornata di squalifica, in via subordinata, di una riduzione a 2 giornate di squalifica così come assunto dalla Corte di Giustizia Federale in casi analoghi in accoglimento dei ricorsi di cui al Com. Uff. n. 22/CGF Stagione Sportiva 2008/2009, ancora in accoglimento del reclamo della Reggina Calcio in Com. Uff. n. 250/CGF del 19.4.2013, e da ultimo accoglimento del reclamo del Torino Calcio per il calciatore Rolando Bianci in Com. Uff. n. 155/CGF del 1.2.2012.

Viene successivamente prospettata la richiesta di audizione del rappresentante della Soc. Cagliari Calcio a chiarimento di quanto sopra riportato, al fine di avvalorare la ricostruzione dei fatti descritta nei motivi del reclamo, ritenendo il proprio giocatore non meritevole di sanzione imputabile a condotta violenta, salvo quella derivante dall'espulsione diretta, o tutt'al più imputabile alla sola condotta antisportiva, scorretta e censurabile (art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva).

Alla luce delle esposizioni fornite viene richiesta:

- in via principale la riduzione della squalifica ad una giornata
- in via subordinata la riduzione della squalifica a due giornate

All'udienza del 7.5.2013 il legale del ricorrente, illustrava i motivi di ricorso e richiamati i precedenti giurisprudenziali, rassegnava le conclusioni riportandosi a quelle svolte con il reclamo.

Gli atti del procedimento, unitamente alle precisazioni formulate dall'arbitro di gara sig. Rocchi Gianluca, conducono a ritenere la volontarietà della condotta posta in essere dal Pinilla, ma al contempo ad escludere la violenza dell'azione medesima. Invero, anche in relazione al contenuto del referto arbitrale, si ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore reclamante non sia configurabile quale condotta violenta, ma piuttosto gravemente antisportiva ai sensi dell'art. 19 comma 4, lett. a), C.G.S..

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ai sensi della lett. b) del citato articolo del Codice di Giustizia Sportiva non può ritenersi congrua e deve essere pertanto ridotta a due giornate di squalifica e conseguentemente deve essere parzialmente riformata la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F., sentito il direttore di gara, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pinilla Ferrera Maurizio riducendo la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 agosto 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete